

Prot. n. 1699

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 30 settembre 2015 recante il prot. n. 1246, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia - Area Monopoli - in data 2 ottobre 2015, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei gestori di rivendita di prodotti da fumo;

Preso atto dell'intervento nel procedimento dei titolari delle rivendite tabacchi n. 1 e n. 7 in Senorbì e della rivendita n. 4 in Villacidro;

Considerato che le obiezioni contenute nelle osservazioni di cui sopra si concentrano sui seguenti argomenti:

- per la nuova istituzione in Senorbì viene segnalato che sono attive quattro rivendite ordinarie e due patentini che soddisferebbero sufficientemente le esigenze di servizio.

Viene inoltre segnalato che la rivendita più vicina sarebbe ubicata a 600 metri rispetto al locale sito nella Via Carlo Sanna n. 248. Pertanto un'eventuale nuova istituzione presso il predetto locale comporterebbe l'inevitabile superamento del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti.

- Per la nuova istituzione nel Comune di Villacidro viene segnalato che il territorio interessato è stato colpito da un'alluvione nel 2013 con conseguenze che hanno gravemente compromesso l'andamento economico delle attività commerciali operanti nella zona. Viene inoltre segnalato che, in considerazione dell'attuale funzionamento di otto rivendite e due patentini, il Comune di Villacidro sarebbe sufficientemente servito dai punti vendita attualmente esistenti.

Le osservazioni suesposte non hanno indotto l'Ufficio a mutare i propri orientamenti per i seguenti motivi:

le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal Decreto Ministeriale n. 38 del 2013, nonché la presenza di un numero di locali commerciali, non necessariamente in attività, sufficiente ad espletare una procedura di gara.

Nel merito si osserva che nell'ambito della zona di gara delimitata dall'Ufficio per la procedura concorsuale per l'istituzione di una nuova rivendita nel **Comune di Senorbì**, sono presenti numerose attività commerciali che fanno ritenere opportuna la nuova istituzione.

Peraltro le rivendite tabacchi esistenti funzionano tutte a distanza superiore ai 600 metri, così come previsto dall'art. 2 – punto 7 – del Decreto Ministeriale n. 38 del 2013 per poter procedere alla nuova istituzione in questione, prescindendo dal rapporto popolazione residente / rivendite funzionanti.

Si ritiene di dover precisare che, a seguito delle osservazioni proposte dai controinteressati, l'Ufficio ha provveduto ad effettuare un ulteriore apposito sopralluogo eseguito dai propri funzionari, col quale si è nuovamente accertata la distanza, superiore ai 600 metri, dalla sede della rivendita n. 7 Senorbì, ubicata nella Piazza Sant'Antonio, 20 ed il locale ubicato nella Via Carlo Sanna, 248.

Per quanto concerne le osservazioni relative alla procedura concorsuale nel **Comune di Villacidro**, si osserva che:

Oltre alla sussistenza di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio, non ultima la considerazione che, la zona di gara circoscritta interessa un ambito decisamente periferico, che potrebbe, eventualmente proiettare la sua area d'interesse commerciale, più verso l'esterno del centro abitato, che verso l'interno, raggiungendo un bacino di utenza differente da quello riferibile alle rivendite più vicine le cui private, peraltro si trovano a distanza nettamente superiore al limite minimo di 300 metri dalla zona di gara indicata nello schema di piano pubblicato in via provvisoria.

Per quanto concerne il riferimento alla crisi economica causata dall'alluvione che ha colpito il comune di Villacidro nell'anno 2013, non appare condivisibile la considerazione che una nuova possibile attività commerciale, quale sarebbe l'istituzione di una nuova rivendita, arrecherebbe necessariamente pregiudizio, e non beneficio, all'economia del centro interessato.

Infatti, l'Amministrazione ha il dovere di considerare prioritariamente gli interessi della collettività: la maggiore fruibilità del servizio da parte degli utenti, un più agevole approvvigionamento per i consumatori, nonché la maggiore utilità economica causata da un auspicabile aumento del gettito erariale.

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate;

APPROVA

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, per la cui attuazione si procederà nel 1° semestre del 2016, il quale forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

Cagliari 23/12/2015

IL DIRETTORE
Dr. Francesco RODANO
F.to Francesco Rodano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA - MONOPOLI – UFFICIO DEI
 MONOPOLI PER LA SARDEGNA**

VIA LA PALMA, 2 – CAGLIARI

PIANO SEMESTRALE DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 6 - DEL D.M. 38/2013, PER
 L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE DA ATTUARSI NEL 1° SEMESTRE 2016

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	
SENOBBI'	CA	LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA CARLO SANNA PARTENDO DALL'INCROCIO CON LA VIA DEI MILLE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA F. SANTI (LATO SINISTRO). LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA CARLO SANNA DAL NUMERO CIVICO 248 FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA CUSTOZA (LATO DESTRO).	CONCORSO
VILLACIDRO	CA	LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA NAZIONALE DAL NUMERO CIVICO 206 FINO AL LOCALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO AL NUMERO CIVICO 272, ATTUALMENTE ADIBITO ALLA VENDITA ALL'INGROSSO DI FRUTTA E VERDURA, (LATO SINISTRO). LOCALE COMMERCIALE UBICATO AL NUMERO CIVICO 54 DELLA VIA NUORO. LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA NAZIONALE DALL'INCROCIO CON LA VIA NUORO FINO AL NUMERO CIVICO 333 (LATO DESTRO).	CONCORSO

IL DIRETTORE

Dr. Francesco RODANO

F.to Francesco Rodano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993